

di Claudio Cerasa

Il Foglio, 11 ottobre 2018

La Cassazione mette in riga le procure. Il processo napoletano contro l'imprenditore Alfredo Romeo era stato sospeso nell'aprile scorso quando la Cassazione aveva rinviato al Tribunale del riesame la decisione di confermare gli arresti domiciliari, essendo stati comminati in base a indizi raccolti illegittimamente. Poi Romeo è stato coinvolto nell'inchiesta romana su Consip e quella napoletana ha perso di interesse mediatico.

Forse per questo quasi nessuno (fa eccezione il Fatto quotidiano) ha mostrato interesse per le motivazioni, rese note ieri, della sentenza della Suprema corte. Invece, se anche ha perso di attualità, questa sentenza è assai rilevante per il suo valore giurisprudenziale. La Cassazione ha stabilito che non si possono utilizzare le intercettazioni ottenute col virus Trojan in quanto erano state disposte "senza una reale notizia di reato, perché Romeo non era interessato dalle indagini di criminalità organizzata che si stavano compiendo in relazione all'appalto del servizio di pulizia dell'ospedale Cardarelli". Inoltre, le intercettazioni sono proseguite anche dopo la conclusione dei termini di durata delle indagini preliminari.

In pratica, la sentenza dice che si può intercettare solo in presenza di notizie di reato specificatamente ascrivibili a una persona e che non si possono fare intercettazioni a strascico in attesa di trovare indizi anche dopo i termini della durata delle indagini preliminari. Può sembrare una notizia puramente tecnica, ma in realtà introduce o meglio conferma un principio di garanzia che è stato ignorato e violato ripetutamente dalle procure. Per questo è invece una novità rilevante e destinata a vaste conseguenze. Per una volta una buona notizia che fa prevalere il diritto formale - cioè neutrale - su quello "sostanziale", cioè politico.